



COMUNE DI CASTELLALTO

(PROVINCIA DI TERAMO)

VIA MADONNA DEGLI ANGELI N. 21 - 64020 CASTELLALTO (TE)
tel. 0861- 4441 - fax 0861 - 444237 e mail comune.castellalto@tin.it

Prot. n. 5288-

Castellalto, li 29 aprile 2020

ORDINANZA N. 69


OGGETTO: Ulteriore misure urgenti per la prevenzione del rischio da contagio da Virus COVID-19 – e obbligo utilizzo dispositivi di protezione (naso e bocca) per gli spostamenti all'interno del territorio comunale. Modifica e sostituzione ordinanza sindacale n. 68/2020.

IL SINDACO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTI:

- la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che "nelle more dell'adozione dei decreti del presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'art. 117 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'art. 50 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.P.C.M. 23.02.2020 recante "Disposizioni attuative del D.L. 23.02.2020 n. 6";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri **25 febbraio 2020**, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri **1° marzo 2020**, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
 - il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri **4 marzo 2020**, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;



- il Decreto del Presidente del Consiglio **8 marzo 2020** recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell' 08/03/2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri **9 marzo 2020** recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 09/03/2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri **dell'11 marzo 2020** recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 dell' 11 marzo 2020;
- la successiva dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «*pandemia*» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- il D.P.C.M. 22.03.2020 recante "Ulteriori misure attuative del D.L. 23.02.2020 n. 6, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute adottata in data **20 marzo 2020** recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid – 19, applicabili sull'intero territorio nazionale (20A01797), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;
- il D.P.C.M. del 01/04/2020 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 02/04/2020), che ha disposto la proroga dell'efficacia fino al 13 aprile 2020 delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8,9,11 e 22 marzo nonché di quelle previste dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della Salute di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020;

VISTE, inoltre:

- l'Ordinanza n. 1 del 26 febbraio 2020 del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo avente ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19". Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;
- l'Ordinanza n. 2 dell'8 marzo 2020 del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo avente ad oggetto "Misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19". Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;
- l'Ordinanza n. 10 del 18 marzo 2020 del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo avente ad oggetto "Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 individuazione comuni "zona rossa";

RICHIAMATO il D.P.C.M. 10 aprile 2020, (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 97 del 11/04/2020), avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A02179)" con efficacia dal 14 aprile 2020 al 3 maggio 2020 e recante l'applicazione delle misure urgenti di contenimento del contagio ivi riportate sull'intero territorio nazionale;

CONSIDERATA la situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità;



CONSIDERATO altresì che: in ambito scientifico sono stati effettuati studi per la quale è stato acclarato che il contagio del virus avviene attraverso le goccioline saliva, che vengono prodotte e diffuse nell'ambiente, con possibile permanenza delle medesime nell'aria; un numero rilevante di soggetti infetti potrebbero essere infetti da Covid-19 ed allo stesso tempo essere "asintomatici", e che questi soggetti, proprio perché inconsapevoli, possono essere veicolo di diffusione di contagio; le prescrizioni e raccomandazioni adottate a livello nazionale e regionale sono finalizzate a contenere gli spostamenti, invitando a stare presso i propri domicili, fatte salve che per spostamenti dettati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute;

TENUTO CONTO dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e della conseguente necessità di adottare, nel rispetto del principio di precauzione, misure proporzionali ed adeguate, allo scopo di prevenire la diffusione del virus sul territorio comunale;

EVIDENZIATA la necessità, al fine di limitare il diffondersi dell'epidemia all'interno del territorio comunale, è necessario porre in essere misure idonee e proporzionate all'evolversi della situazione, che consentano di limitare il pregiudizio per la collettività, atte a dissuadere i cittadini ad assumere comportamenti potenzialmente contrari al contenimento del contagio nel rispetto del limite posto dal Decreto Legge n.19 del 25/03/2020;

RITENUTO che, a tutela della salute dei propri cittadini, e pertanto al fine di limitare e contenere il contagio del virus Covid 19 presso il proprio territorio comunale, l'utilizzo della mascherina possa costituire un presidio di prevenzione fondamentale nella diffusione del virus e quindi di tutela della salute pubblica, nella consapevolezza che tale presidio è una tutela nei confronti di altri soggetti;

RAVVISATA la necessità, per i motivi sopra esposti, di adottare misure coerenti con l'impostazione delle finalità delle disposizioni nazionali e regionali nel rispetto del limite imposto dall'art.3 del Decreto Legge n.19 del 25/03/2020;

RITENUTO pertanto per le motivazioni sopra esposte che le misure oggetto della presente ordinanza non si pongono in contrasto con le vigenti disposizioni, ma in linea con le medesime;

RITENUTO quindi, per ragioni di salvaguardia della salute pubblica e per il contenimento della diffusione del "COVID - 19", di dover stabilire misure finalizzate a limitare le occasioni di assembramento e i contatti ravvicinati tra persone;

VISTO il D.Lgs 267/2000 recante "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", e nello specifico gli artt. 50 comma 5, e 54 commi 2 e 4 del D.Lgs 267/2000;

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 54 comma 2 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., ai sensi del quale *"il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana"*;

VISTA l'Ordinanza Sindacale n. 68 del 21 aprile 2020, recante disposizioni sull'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione (naso e bocca) per gli spostamenti all'interno del territorio comunale, la quale si intende modificata e sostituita dalla presente;

ORDINA



Per le motivazioni in narrativa del presente atto, con effetto immediato e fino al 3 maggio 2020, per gli spostamenti all'interno del territorio comunale: l'uso obbligatorio della mascherina protettiva (o dispositivi di contenimento) o qualora non sia possibile reperire mascherine, di indossare altri sistemi di protezione di bocca e naso quali foulard, sciarpe e simili;

1. all'interno di spazi chiusi pubblici o privati aperti al pubblico, in adiacenza dell'entrata degli stessi da parte di tutti utenti;
2. in spazi aperti pubblici o aperti al pubblico e nelle aree condominiali, quando si è in presenza di più persone;
3. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti;
4. L'utilizzo delle mascherine si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (distanziamento fisico e disinfezione costante delle mani) che restano invariate e prioritarie.

AVVERTE

- Che le violazioni alle suddette disposizioni sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00, fatte salve le sanzioni per ulteriori illeciti;
- l'inottemperanza alla presente Ordinanza costituisce reato punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale (chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a Euro 206,00).

INFORMA CHE

avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale de L'Aquila, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa data.

DISPONE

La Polizia Locale è incaricata dell'esecuzione del presente provvedimento.

La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Castellalto;

La trasmissione di copia a:

- Prefetto della Provincia di Teramo;
- Questura di Teramo;
- Regione Abruzzo;



- Provincia di Teramo;
- Comando Carabinieri Provinciale di Teramo;
- Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Teramo;
- Comando Stazione Carabinieri di Castelnuovo Vomano;
- Comando Polizia Locale di Teramo;
- Polizia Locale di Castellalto.



IL SINDACO
Vincenzo DI MARCO